STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Struttura Semplice

Attività di produzione

Zona Urbana Trasformazione Ambito "8.7- Pronda"
Studio Unitario d'Ambito del Sottoambito V e
Piano Esecutivo Convenzionato Sub-ambito 1

Comune di Torino

FASE di Verifica di assoggettabilità a VAS
Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	**Funzione: Tecnico SS produzione**	**Data:**	**Firma:**
	Nome: Alessandra Penna	**03/11/2015**	
Verifica e Approvazione	**Funzione: Dirigente**	**Data:**	**Firma:**
	Nome: Carlo Bussi	**03/11/2015**	

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Produzione
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680351– fax 011-19681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del Documento tecnico predisposto per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dello Studio Unitario d'Ambito (SUA) del Sottoambito V e del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Subambito 1, relativo alla Zona Urbana Trasformazione (ZUT) Ambito "8.7- Pronda", in attuazione del P.R.G.C. vigente della Città di Torino, così come modificato a seguito della Variante parziale n. 247, variante che non è stata assoggettata alla fase di verifica della procedura di VAS.

L'analisi del Documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento sia i criteri individuati nell'Allegato I, Parte Seconda, al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con competenze in materia ambientale.

Relazione

L'area identificata come Z.U.T. Ambito 8.7 Pronda è compresa tra Strada della Pronda, Via de Sanctis e Via Monginevro ed è suddivisa in 5 sottoambiti.

La relazione di verifica riguarda l'attuazione del SUA relativo al Sottoambito V ed al PEC del Subambito 1.

Il SUA del Sottoambito V, che ha una superficie territoriale di 21.259 m^2 prevede interventi di edilizia residenziale per un valore minimo dell' 80% di Superficie Lorda di Pavimento (14.895 m^2 SLP) ed Attività di Servizio alla Persone e alle Imprese ASPI per un valore massimo del 20% di SLP (2.979 m^2).

Il Piano Esecutivo Convenzionato, riguarda il sub ambito 1, ove è prevista la concentrazione della maggior parte degli interventi edilizi, le aree a servizi e la realizzazione di nuova viabilità.

L'area presenta alcune criticità acustiche che impongono un "ripensamento progettuale". Visti i risultati forniti dalla valutazione di clima acustico, in cui si riscontrano elevati esuberi dei limiti di livello sonoro, non mitigabili attraverso interventi sull'infrastruttura e/ sul percorso di propagazione del rumore, risulta necessario infatti rivedere il progetto prevedendo di costruire gli edifici nella porzione di territorio il più distante possibile da via De Sanctis. Solo a questo punto, qualora venissero ancora riscontrate delle criticità acustiche, occorrerà prevedere delle opere di risanamento sulla strada, combinando eventualmente più azioni quali la posa di nuovo asfalto e la riduzione della velocità di percorrenza dei veicoli, tenuto presente che gli asfalti "silenti" hanno delle prestazioni acustiche maggiori nei primi anni di vita, che si riducono notevolmente con l'usura ed il passare del tempo.

Come noto, la Città di Torino ha fissato i limiti assoluti di immissione delle infrastrutture stradali di propria competenza, coerentemente a quanto disposto dal D.P.R. 142/04, mediante le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Classificazione Acustica. Lo stesso D.P.R. 142/04, all'art. 8, stabilisce gli oneri di competenza a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire. Inoltre, sempre le NTA del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, all'art. 5 comma 3, prevedono per le zone di trasformazione (ZUT) la necessità di rispettare i limiti previsti dallo stesso Piano di Classificazione Acustica. In virtù di ciò, l'Agenzia scrivente ritiene che sia prioritario, per l'opera in progetto, il rispetto dei valori limite esterni fissati dall'amministrazione.

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Produzione
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680351– fax 011-19681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Al fine di una valutazione positiva relativamente alla sostenibilità ambientale degli interventi occorrerà inoltre effettuare i seguenti approfondimenti e verifiche:

- in relazione all'incremento di residenti dovrà essere approfondito il tema del trasporto pubblico e verificata la necessità di una sua incentivazione oltre che verificata l'accessibilità ai servizi (cfr. Indicatori Comuni Europei, ICE n.4 [1]).
- l'area interessata dal PEC è attualmente occupata da un giardino privato con alberature di alto fusto e da un orto, ma non si può escludere che l'area sia stata utilizzata per altri scopi in passato: ai fini di una valutazione di compatibilità ambientale occorrerà quindi effettuare una puntuale ricostruzione delle eventuali attività pregresse nel sito, con ubicazione di eventuali ulteriori punti di indagine in corrispondenza delle potenziali sorgenti di contaminazione, ad integrazione della "Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo e previsione opere di bonifica".

In merito alle destinazioni future dell'area ed in particolare alla destinazione "orti urbani", si ricorda che occorre anche rispettare i limiti previsti per i metalli assimilabili indicati nella seconda colonna della Tabella LAB, allegata alla L.R. 42/2000.
Rispetto ai contenuti della relazione succitata occorre quindi verificare che il set analitico utilizzato sia adeguato rispetto ai futuri usi e per l'identificazioni delle potenziali contaminazioni: in assenza di attività pregresse il set analitico utilizzato potrebbe anche considerarsi sufficiente ma si osserva che non sono stati fornite le tabelle con i parametri ricercati a seguito delle indagini condotte e forniti i rispettivi risultati.

Sempre in relazione alla destinazione "orti urbani" sarebbe opportuno verificare la qualità delle acque sotterranee utilizzate per l'irrigazione degli stessi, tramite anche il recupero di dati sulla qualità delle acque sotterranee relativi all'area oggetto di intervento, al fine di escludere che eventuali contaminanti in esse presenti siano assorbiti dalla vegetazione ed entrare nella catena alimentare.
Alla luce di tale criticità potenziale potrebbe essere pertanto opportuno, invece di realizzare dei pozzi di emungimento delle acque di falda, prevedere dei sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche provenienti anche dai tetti degli edifici che verranno realizzati, oltre a quelli già previsti per le tettoia attrezzata a servizio dei fruitori dell'area verde.

Si ricorda infine che la gestione terre e rocce deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; nel caso ci fosse la presenza di terreno di riporto questo dovrà essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 3 della L. 98/2013.

---

[1] Indicatori Comuni Europei, Rapporto finale, Ambiente Italia, 2003. L'indicatore n. 4, elaborato nell'ambito del progetto europeo si riferisce alla percentuale di popolazione che vive entro 300 metri da aree verdi e da alcuni servizi di base.
Le aree verdi sono definite come:

- parchi pubblici, giardini o spazi aperti, ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti, tranne isole verdi o spartitraffico, cimiteri (a meno che le autorità locali riconoscano la loro funzione ricreativa o naturale, storica o di importanza culturale);
- attrezzature per lo sport all'aria aperta, accessibili gratuitamente al pubblico;
- aree private (aree agricole, parchi privati) accessibili gratuitamente al pubblico.

Per permettere un'analisi più completa dei dati, l'indicatore viene calcolato sia in riferimento alle aree più estese di 5.000 m^2, cui si riconosce una maggiore valenza dal punto di vista della fruizione nel tempo libero e della possibilità di svolgere attività all'aperto, che, più in generale, in riferimento ad aree di qualunque dimensione.
I servizi di base sono definiti come:

- servizi sanitari pubblici (medico generico, ospedali, pronto soccorso, consultori familiari o altri centri pubblici erogatori di servizi medici quali attività diagnostica o visite specialistiche
- linee di trasporto collettivo che, almeno per parte di una normale giornata lavorativa, hanno una frequenza minima (inferiore alla mezz'ora);
- scuole pubbliche (scuole dell'obbligo e asili);
- panetterie e fruttivendoli;
- strutture o servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (inclusi i cassonetti per il riciclaggio).